

Regolamento ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, concernente l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Benevento e le relative procedure (adottato dall'Ordine degli Avvocati di Benevento con delibera del 14 marzo 2011) – modificato con delibera del 27/9/2013, ai sensi della Legge del 09 agosto 2013. Tale Regolamento recepisce le modifiche introdotte dal D.M. 139/2014, modificato con delibera del 18/05/2018.

INDICE:

TITOLO I

- DEFINIZIONI

Art. 1

- Definizioni

TITOLO II

- ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Art. 2

- Funzioni dell' Organismo

Art. 3

- Elenco dei conciliatori

TITOLO III

- CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Art. 4

- Ambito di applicazione

Art. 5

- Domanda di mediazione

Art. 6

- La Segreteria

Art. 7

- Sede del procedimento

Art. 8

- Funzioni e designazione del mediatore

Art. 9

- Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore

Art. 10

- Riservatezza

Art. 11

- Procedimento di mediazione

Art. 12

- Conclusione del procedimento di mediazione

Art. 13

- Indennità

Art. 14

- Norme finali

ALLEGATO

- TARIFFE DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

TITOLO I

DEFINIZIONI

Art. 1

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) "Organismo": l'Organismo di mediazione istituito dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;
- b) "consiglio direttivo": l'organo collegiale che amministra l'Organismo di mediazione;
- c) "segreteria": la struttura di supporto all'Organismo destinata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;
- d) "Consiglio ": il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;
- e) "Responsabile": l'organo gestionale delle procedure di mediazione presso l'Organismo;

f) “decreto legislativo”: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, **come modificato dal D.lgs 69/2013 convertito con L- 98/2013** ;

g) “ regolamento ministeriale”: il decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n.180,di attuazione del decreto legislativo e **successive modifiche**

h) “regolamento”: il presente regolamento di procedura adottato dal Consiglio dell’Ordine di Benevento per lo svolgimento della attività di mediazione finalizzata alla conciliazione svolta dall’Organismo di mediazione.

i) “membro” o “ componente” : i componenti interni ed esterni del Consiglio Direttivo.

l) "Ruolo ": l'elenco dei mediatori ammessi ad esercitare attività di mediazione presso l’Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine di Benevento;

m) “parte istante”: il soggetto che promuove la mediazione presso l’Organismo

n) “controparte” : soggetto chiamato dall’istante nel procedimento di conciliazione .

o) “responsabile ministeriale”: il referente ministeriale di cui all’art. 1 lettera L del D.M. 18 ottobre 2010 n.180 e **successive modifiche**.

TITOLO II

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Art. 2

(Funzioni dell’Organismo)

1. I procedimenti di conciliazione e tutti gli altri procedimenti previsti dallo statuto, instaurati avanti all’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Benevento sono disciplinati dal presente regolamento.

L’Organismo amministra i procedimenti di conciliazione promossi per la risoluzione di controversie. Esso non interviene in alcun modo, nel corso della procedura di conciliazione, nel merito delle controversie. L’Organismo, in particolare:

a) cura la tenuta dell’elenco dei conciliatori e provvede ogni dodici mesi al suo aggiornamento;

b) stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei conciliatori e lo sottopone all’approvazione del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Benevento;

c) organizza i servizi di mediazione anche con riferimento alla fase di composizione non contenziosa della lite. Su vincolante deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento promuove la cooperazione tra organismi e istituisce sedi secondarie dell'organismo su base territoriale ovvero organismi di mediazione conformi ai protocolli d'intesa stipulati dal Consiglio dell'Ordine stesso ;

d) promuove i servizi di mediazione e ne diffonde la conoscenza mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio, anche attraverso la predisposizione di azioni comuni con altre istituzioni ovvero con associazioni economiche e altri organismi pubblici o privati;

e) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.

Art. 3

(Elenco dei mediatori)

1. Possono essere iscritti a domanda nell'elenco dei mediatori i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti :

- a. avere conseguito il titolo di avvocato ed essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di Benevento;
- b. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
- c. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
- d. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- e. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- f. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- g. essere in regola con i pagamenti delle quote associative all'Ordine.

2. Ogni dodici mesi la Organismo dispone l'aggiornamento dell'elenco, procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che hanno perso i requisiti o che sono incorsi nelle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, ovvero di coloro che ne hanno fatto domanda. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione, se non segue alla domanda del conciliatore, è pronunciata dalla Organismo sentito l'interessato.

3. I mediatori non possono svolgere attività di mediazione per più di tre organismi , compreso il presente, e comunicano senza indugio all'Organismo la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

TITOLO III

CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10 e s.m.i., il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore avvocato o praticante abilitato.

Art. 5

(Domanda di mediazione)

1. La domanda di mediazione che deve essere depositata in duplice copia deve contenere:
 - a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 9 del presente regolamento;
 - b) i dati identificativi del difensore della parte, nell'ipotesi di cui all'art.4 comma 3° e procura generale sottoscritta dalla parte in favore del difensore indicato. Inoltre, così come stabilito nella seduta n. 2 del 9/3/2012 del Consiglio direttivo dell'O.D.M., le parti che abbiano proposto e/o aderito e che non possano o non abbiano intenzione di comparire all'incontro fissato presso l'organismo, devono rilasciare al proprio sostituto procura speciale per atto pubblico o scrittura privata autenticata con specificazione del conferimento dei poteri di disporre e transigere.
 - c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
2. La domanda può contenere:
 - a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b) dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
 - c) dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
 - d) richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora soltanto una delle parti abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione;

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM o in forma libera.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 6

(La segreteria)

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La Segreteria verifica

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione;

- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno tre giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole che l'incontro non avrà luogo, ove almeno due di esse non comunichino la propria intenzione di parteciparvi. Qualora l'istante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.

c) La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.

d) Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento. In tal caso saranno dovuti esclusivamente i costi di avvio del procedimento.

Art. 7

Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art. 8

(Funzioni e designazione del mediatore)

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. L'ODM designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all'albo degli Avvocati, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) perizia del mediatore nella materia oggetto della controversia;
 - b) ordine cronologico di iscrizione del mediatore nell'elenco;
 - b) numero di controversie pendenti avanti al mediatore;
 - d) equa distribuzione, anche di genere, degli incarichi;
 - e) in casi di particolare complessità da valutarsi ad insindacabile giudizio del Presidente dell'Organismo, anche in deroga alla lettera b) del presente comma, il mediatore sarà nominato tenendo conto dell'esperienza maturata dallo stesso sulle questioni specifiche oggetto della controversia.
4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto e del valore della controversia. Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le materie rispetto alle quali intende prestare opera di mediazione.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e incompatibilità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 9 del presente regolamento.

8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.

9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.

10. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere a fare istanza di nomina, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina, effettuata dall'ODM, è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e di imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

11. E' in facoltà dell'ODM designare un mediatore ausiliario che abbia competenze specifiche nella materia oggetto della controversia e che coadiuvi il mediatore nell'esperimento delle sue funzioni. Il mediatore ausiliario avrà diritto a percepire una indennità pari alla metà di quella spettante al mediatore. Al mediatore si applicano le disposizioni del presente regolamento, ivi comprese quelle che riguardano i casi di incompatibilità e di imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 9

(Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore)

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;

b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.

3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 10

(Riservatezza)

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, il mediatore ausiliario, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.
7. Il mediatore è responsabile di far rinvenire nel fascicolo la scheda di valutazione del servizio debitamente compilata e sottoscritta dalle parti.

Art. 11

(Procedimento di mediazione)

1. L'O.D.M. nomina il Mediatore per l'incontro di programmazione ai sensi della L. 98/2013 il quale conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, anche solo di una parte, il mediatore non può formulare la proposta.
6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
 - a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al

versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

6. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

7. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

8. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 12

(Conclusione del procedimento di mediazione)

1. Il procedimento si conclude:

a) nel caso di partecipazione di una sola o nessuna delle parti;

b) quando le parti raggiungono un accordo;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;

d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;

e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. La sospensione o la cancellazione dell'ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale dando atto del mancato accordo, omissa ogni altra informazione, salva l'indicazione dell'eventuale proposta formulata, ove prevista.

5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM e consegnata al Mediatore ai sensi dell'art. 10 n. 7 del presente Regolamento.

Art. 13

(Indennità)

1. L'O.D.M. riconosce il compenso ai mediatori solo ove vi sia adesione all'incontro di programmazione in misura forfettaria di €. 50.00; nel caso di adesione alla procedura di mediazione, l'indennità di mediazione sono indicate dal D.M. 145/2011 e s.m.i.. Nel caso di non adesione all'incontro di programmazione nulla è dovuto al mediatore stante la gratuità di tale fase del procedimento, come previsto dalla legge.

2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 8, comma 10°.

3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, oltre iva (per controversie il cui valore non sia superiore a 250.000 ed euro 80,00 + Iva per controversie il cui valore sia superiore ad euro 250.000, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro.

4. Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento (ai sensi del D.M. n 139/2014), che deve essere corrisposto prima dell'incontro di mediazione nel caso in cui la controparte abbia confermato la propria adesione al procedimento nell'incontro di programmazione;

5. Il mancato pagamento delle spese di avvio della procedura costituisce giusta causa di recesso per l'ODM.

6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'ODM nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima.

7. L'indennità dovuta è ridotta alla metà:

a) nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

b) nel caso in cui all'incontro di mediazione non siano presenti tutte le parti;

8. L'indennità dovuta è aumentata fino ad un quinto in caso di conclusione dell'accordo e deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta:

9. E' facoltà dell'ODM:

a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

10. L'ODM ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità.

11. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

12. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 14

(Norme finali)

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento detta, con apposite delibere, disposizioni di natura transitoria disciplinanti le fasi di avvio dell'operatività dell'Organismo, di formazione dell'elenco dei conciliatori e di inizio delle procedure di conciliazione da essa amministrate.

ALLEGATO

TARIFE DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Spese amministrative per l'avvio della procedura: 40 euro per ciascuna parte.

Compensi per il conciliatore (Mediazione Volontaria)

Valore della controversia (in euro)		Compenso massimo dovuto da ciascuna parte (in euro)
	Fino a 1.000	65
1001	5.000	130
5.001	10.000	240
10.001	25.000	360
25.001	50.000	600
50.001	250.000	1.000
250.001	500.000	2.000
500.001	2.500.000	3.800
2.500.001	5.000.000	5.200
Oltre 5.000.000		9.200

Si considerano compensi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; il compenso minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. L'importo massimo del compenso per ciascun scaglione di riferimento può essere aumentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

* * *

In riferimento al D.M. 145 del 6 luglio 2011 i costi sono stati così ridotti per la mediazione obbligatoria o delegata:

Valore della controversia (in euro)		Compenso massimo dovuto da ciascuna parte (in euro)
		Riduzione di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per gli altri Adeguamento ex delibera 3/10/2011
	Fino a 1.000	43.00
1001	5.000	87.00
5.001	10.000	160.00
10.001	25.000	240.00
25.001	50.000	400.00
50.001	250.000	667.00
250.001	500.000	1000.00
500.001	2.500.000	1900.00
2.500.001	5.000.000	2600.00
Oltre 5.000.000		4600.00

Rientrano nelle spese di avvio oltre la somma di €. 40.00 anche

- € 40 fino a 1000 euro ed € 50 per tutti gli altri scaglioni come **anticipo** del compenso dovuto in caso di buon esito del procedimento di mediazione; in ogni caso tali somme versate copriranno le spese dovute in caso di assenza della controparte.